

BILANCIO

Doppio bilancio per le società con esercizio ultrannuale

di Lucia Recchioni

Le **società neocostituite** possono legittimamente stabilire la **durata** del **primo esercizio** sociale per un periodo **non superiore a 15 mesi** decorrenti dalla data dell'atto costitutivo.

Le **società** costituite negli **ultimi tre mesi del 2015** ben potrebbero quindi indicare, quale data di chiusura del primo esercizio sociale, il **31.12.2016**: sebbene **non** espressamente prevista dal **legislatore**, questa soluzione è infatti stata avallata dalla **prassi**.

Più precisamente, il **Consiglio Notarile di Milano**, con la **Massima n. 116** del 08.06.2010 ha ritenuto *"legittima la determinazione della prima data di chiusura dell'esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell'atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo"*.

Tutto ciò premesso, si ritiene ora opportuno soffermare l'attenzione sulle regole di **redazione del bilancio ultrannuale** al **31.12.2016**, alla luce delle **novità** introdotte con il **D.Lgs. 139/2015** e in considerazione della **nuova tassonomia di bilancio**.

Dall'analisi dell'[articolo 12 D.Lgs. 139/2015](#) emerge che, nel caso prospettato, **le novità di bilancio non possono trovare applicazione**: il richiamato articolo prevede infatti, al comma 1, che *"le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data"*.

Pertanto le società con esercizio ultrannuale scadente il 31.12.2016 **non potranno redigere il bilancio per le micro-imprese** e, in generale, non dovranno far riferimento alle **nuove regole** codistiche; ad esempio, saranno tenute ad indicare i costi e i proventi **straordinari** nella "rediviva" apposita sezione del **conto economico**.

I **principi contabili** cui far riferimento, poi, saranno ovviamente quelli **ante-riforma**: gli OIC aggiornati il **22 dicembre 2016**, infatti, si applicano ai bilanci *"con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva"*.

Dubbi sorgono, però, con riferimento alla **tassonomia da utilizzare** per il **deposito** del bilancio.

Come chiarito dall'**avviso** comparso sul sito di **AgID**, richiamato dal [Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico](#) pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** del 10/01/2017, la **nuova Tassonomia** di bilancio denominata **"PCI2016-11-14"**, che recepisce le novità del **D.Lgs.**

139/2015, “si applicherà obbligatoriamente ai **bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente** per tutte le imprese di capitali interessate dal DPCM di riferimento n. 304/2008”.

Le **società** caratterizzate dall'esercizio ultrannuale, pertanto, pur essendo **obbligate** a rispettare le **norme codistiche ante-riforma**, in sede di **deposito** dovrebbero confrontarsi con una **tassonomia** che **tiene conto di tutte le novità** introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

In considerazione del disallineamento tra il **bilancio approvato dall'assemblea dei soci** e quello **oggetto di deposito** si potrebbe quindi ritenere necessario procedere ad un **doppio deposito**, sia in **PDF/A** (nel rispetto delle “vecchie regole”, ancora effettivamente in vigore) che nel formato **XBRL** (tenendo conto di alcune delle novità introdotte).

Sul punto, però, si rende necessario richiamare il “**Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2017**” di Unioncamere, ove è riportato quanto segue:

- “... la nuova versione “**2016-11-14**” della **tassonomia XBRL** è in vigore (e, quindi, deve essere obbligatoriamente utilizzata) per i **bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente**.
- **I bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016 (ante D.Lgs. 139/2015) potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14**” (Par. 1.5.1.).

Questa **facoltà** concessa alle società con **esercizio decorrente** da **prima del 01.01.2016, per la precisione, pare non soffermarsi sul caso** in cui il bilancio, pur con **inizio anteriore** alla data del **01.01.2016**, si chiude al **31.12.2016**: da una **lettura complessiva** si coglie infatti soltanto un **distinguo** tra **società che devono applicare la nuova tassonomia** e società che possono **continuare a ricorrere alla precedente** e non una **deroga** alla disciplina generale.

D'altra parte, la deroga per le società con esercizio ultrannuale non sarebbe giustificata da alcuna **previsione normativa**, né da alcun **comunicato ministeriale**.

Sarebbero quindi auspicabili **chiarimenti ufficiali** sul punto.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >